

Avvocatura

D.R. n. 4285

IL RETTORE

- VISTO il “Regolamento per il rimborso delle spese legali relative a procedimenti giudiziari, per responsabilità civile, penale e amministrativa, inerenti fatti connessi con l’espletamento del servizio e con l’assolvimento degli obblighi istituzionali” emanato con decreto rettorale n. 2085 del 23.02.2009
- VISTA la delibera del 30.11.2015 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari, con la quale viene approvata la modifica all’art. 7 comma 2 del suddetto Regolamento, con eliminazione della dicitura “vistata dal competente Ordine Professionale”;

DECRETA

il “Regolamento per il rimborso delle spese legali relative a procedimenti giudiziari, per responsabilità civile, penale e amministrativa, inerenti fatti connessi con l’espletamento del servizio e con l’assolvimento degli obblighi istituzionali” emanato con D.R. 2085 del 23.02.2009 è modificato relativamente all’art. 7 e riformulato come da allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Bari e sul sito web dell’Ateneo.

Bari, 21.12.2015

f.to IL RETTORE
(Prof. Antonio Felice Uricchio)

**Regolamento per il rimborso delle spese legali relative a procedimenti giudiziari,
per responsabilità civile, penale e amministrativa, inerenti fatti connessi con
l'espletamento del servizio e con l'assolvimento degli obblighi istituzionali**

(emanato con D.R. 2085 del 23.02.2009;
modificato con D.R. n. 4285 del 21.12.2015))

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Ambito soggettivo ed Oggettivo
- Art. 3 – Presupposti
- Art. 4 – Esclusioni
- Art. 5 – Anticipazione
- Art. 6 – Patrocinio dell'Avvocatura erariale
- Art. 7 – Procedimento
- Art. 8 – Competenza
- Art. 9 – Foro competente
- Art. 10 – Norma residuale

ART. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina la fattispecie del rimborso delle spese legali sostenute a causa ed in dipendenza di un procedimento giudiziario, per responsabilità civile, penale e amministrativa, relativo a fatti e comportamenti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento di doveri d'ufficio.

ART. 2 - Ambiti soggettivo ed oggettivo

Il diritto al rimborso delle spese legali sussiste nei confronti dei dipendenti e degli amministratori dell'Università degli Studi di Bari. Tale diritto è altresì riconosciuto ai componenti delle Commissioni tecniche (ad es. commissioni di appalto, di concorso, etc) - nominate dall'Università degli Studi di Bari - le cui attività sono riferibili direttamente a quest'ultima.

ART. 3 - Presupposti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazione dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il rimborso delle spese legali è condizionato dalla ricorrenza dei seguenti presupposti: A) l'esistenza di una connessione dei fatti e degli atti oggetto del giudizio direttamente con l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali; B) l'esistenza di una sentenza definitiva che abbia escluso con certezza la responsabilità - in sede

penale, civile e amministrativa – sui fatti addebitati ; C) una valutazione di congruità da effettuarsi da parte dell'Avvocatura dello Stato.

In caso di giudizio penale, il diritto al rimborso delle spese legali è riconosciuto esclusivamente a colui che è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Il proscioglimento per motivi di rito senza che sia stata effettivamente esclusa, con certezza, la responsabilità in ordine ai fatti addebitati, non legittima il diritto al rimborso delle spese legali.

Sussiste la responsabilità amministrativa di coloro che dispongano il rimborso delle spese legali in favore dei soggetti di cui al precedente art. 2, che siano stati assolti in sede penale soltanto per motivi di rito.

ART. 4 - Esclusioni

Nel caso in cui un giudizio penale si sia concluso con sentenza di assoluzione con formula piena, non spetta il diritto al rimborso delle spese legali, quando sussista un conflitto di interessi tra i soggetti di cui al precedente art. 2 e l'Università.

Il diritto al rimborso delle spese legali non sussiste neanche quando, in caso di assoluzione in sede penale, i fatti accertati, oggetto dell'imputazione, siano risultati estranei all'assolvimento dei compiti d'ufficio.

ART. 5 - Anticipazione

L'Università, ex art. 18, legge n. 135/07, sentita l'Avvocatura dello Stato, può concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

ART. 6 - Patrocinio dell'Avvocatura erariale

Ai sensi dell'art. 44 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, l'Università può richiedere all'Avvocatura dello Stato di assumere la difesa dei soggetti di cui al precedente art. 2 salvo che sussista un conflitto di interessi fra le posizioni di questi ultimi e quelle dell'Università.

ART. 7 - Procedimento

I soggetti interessati, qualora sottoposti a giudizio per responsabilità civile, penale e amministrativa - in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali - comunicano immediatamente all'Università che intendono avvalersi di un avvocato del libero foro. L'Università ove i tempi per la difesa lo consentono si riserva la facoltà di richiedere all'Avvocatura dello Stato di assumere la difesa, secondo quanto stabilito al precedente art. 6. In caso di accettazione della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, gli interessati, qualora si siano avvalsi di altri difensori, non avranno diritto al rimborso delle spese legali. Decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta, in caso di silenzio o di non accettazione da parte dell'Avvocatura dello Stato, i soggetti interessati potranno avvalersi di un legale di propria fiducia.

Quando i giudizi di cui al primo comma si concludono con sentenza o provvedimenti che escludono con certezza la loro responsabilità, gli interessati presentano istanza di rimborso corredata dall'originale o copia conforme degli stessi, in uno alla parcella del difensore.

L'Università, nei successivi trenta giorni trasmette tutta la documentazione all'Avvocatura dello Stato, che ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.L. n. 67/97 esprime parere in ordine alla congruità delle spese legali sostenute.

Nel caso in cui i soggetti interessati si siano avvalsi del diritto di nominare più difensori di fiducia, ai sensi dell'art. 96 c.p.p., l'Università provvederà al rimborso delle spese legali, nella misura comunque stabilita dall'Avvocatura dello Stato, con il predetto parere di congruità.

ART. 8 - Competenza

La competenza a deliberare sul rimborso e/o anticipazione delle spese legali spetta al Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria dell'Avvocatura interna dell'Università.

ART. 9 - Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine al rimborso e/o anticipazione delle spese legali resta competente il Foro di Bari.

ART. 10 - Norma residuale

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua emanazione.